

Provincia di Vercelli

L.R. 40/98 ed ex art. 29-ter D.Lgs 152/2006. Progetto di Impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi localizzato in Alice Castello Ditta OIKOS-ECOLOGIA SRL

Determinazione Dirigenziale n. 636 del 26.04.2017.

(Omissis) **Premesso che:**

- In data 17.10.2016 la Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl, con sede in Torino Corso Enrico Tazzoli 235/3, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 comma 1 della L.R. n.40/98 e s.m.i. relativamente al Progetto di *"Impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi monodedicato a materiale da costruzione contenente amianto, localizzato in Alice Castello (VC)"* (prot. di ricevimento n.29829 del 18.10.2016), depositando contestualmente copia degli elaborati presso l'Ufficio di Deposito Progetti. Gli elaborati presentati con l'istanza di VIA del 17.10.2016 sono conservati agli atti e dettagliatamente elencati nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 20.04.2017 (**Allegato A** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento).
- Precedentemente, in data 14.10.2016 la Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl, proponente il progetto, ha dato avviso al pubblico di avvenuto deposito del progetto su *"Il Giornale del Piemonte e della Liguria"*.
- Le opere relative al progetto in esame rientrano nella categoria progettuale n.8 Allegato A2 alla L.R. n.40/98 e s.m.i. *"Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del DLgs 152/2006 ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³)"*.
- Contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, in data 17.10.2016 la Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl ha presentato alla Provincia di Vercelli domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (prot. di ricevimento n.29716 del 17.10.2016) in quanto il progetto è ricompreso tra le attività IPPC di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06: *Discariche che ricevono più di 10 tonnellate giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate.*
- Su richiesta della Provincia di Vercelli, la Ditta Proponente il Progetto in data 24.11.2016 (prot. di ricevimento n.33182 del 24.11.2016) ha regolarizzato i documenti presentati con le due istanze del 17.10.2016; il procedimento coordinato di VIA si intende correttamente avviato dal 24.11.2016, data di regolarizzazione dei documenti.
- Come risulta dall'istanza e dalla documentazione presentata, il Progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di una discarica dedicata esclusivamente allo smaltimento controllato di materiali da costruzione contenenti cemento amianto, per una volumetria pari a 127.400 m³, da ubicare in Comune di Alice Castello (VC), ad est dell'abitato, in corrispondenza di una area depressa oggetto di una ex cava di inerti, la cui depressione raggiunge allo stato attuale la profondità di circa 11 m al di sotto del piano di campagna circostante. Il progetto interessa un'area complessiva di 24.750 m²; la predisposizione della vasca occupa una superficie di circa 12.300 m², che risulta essere boscata. L'area di intervento sarà oggetto di preliminare pulizia con raccolta e smaltimento di eventuali rifiuti abbandonati negli anni da ignoti sul fondo della depressione; seguirà quindi la regolarizzazione dell'invaso esistente con movimentazione di materiali inerti per consentire l'allestimento della discarica. Sarà predisposta un'area servizi nella porzione sud del sito. L'allestimento della discarica, come progettata, comporterà la realizzazione di un rilevato artificiale emergente dal piano di campagna di circa m 9,50; i rifiuti abbancati, partendo dalla base dell'invaso, avranno uno spessore di circa m 18,50. Una volta realizzata la copertura della discarica, la sommità rinverdireta con semina a prato e piantumazione con essenze arbustive. E' prevista la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità a partire dalla Strada Provinciale S.P. 41 all'altezza della cascina Trompei, che conduce all'ingresso dell'impianto che la ditta intende

rendere percorribile ai mezzi pesanti. La Ditta proponente ha indicato una durata della fase di gestione operativa della discarica di circa 3 anni. La realizzazione dell'impianto si pone l'obiettivo di dare sbocco alla territoriale esigenza di smaltimento di materiale da costruzione contenente cemento amianto, ancora presente su molte costruzioni sia pubbliche che private nel territorio provinciale ed extraprovinciale, in attuazione delle direttive riportate sul Piano Amianto 2016-2020 approvato con D.C.R. n.124-7279 del 01.03.2016.

- La Provincia di Vercelli ha indetto e convocato Conferenza dei Servizi per il giorno 09.02.2017 (**Allegato sub B** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), coinvolgendo: il proponente il Progetto Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl, ARPA Vercelli, Azienda Sanitaria Locale Vercelli, Comune di Alice Castello (VC), Regione Piemonte Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord/Est; Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio Torino; Regione Piemonte Settore Servizi Ambientali Torino, Regione Piemonte Settore Tutela delle Acque Torino; Regione Piemonte Settore Tecnico Biella-Vercelli Vercelli; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Torino; Autorità d'Ambito ATO2 Vercelli; S.I.I. spa Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese; AIOS Associazione di Irrigazione Ovest Sesia; Consorzio Irriguo Angiono Foglietti Villareggia (TO); Corpo Forestale dello Stato Vercelli; Provincia di Biella; Comuni di Tronzano V.se, Santhià, Borgo d'Ale (VC) e Cavaglià, Roppolo e Viverone (BI), Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

- Il Responsabile del Procedimento di VIA con nota n.7427 del 08.03.2017 (**Allegato C** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) ha comunicato alla Ditta proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., emersi nell'ambito della riunione di Conferenza dei Servizi del 09.02.2017, sulla base di quali non si sono ravvisate le condizioni per esprimere un parere positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto presentato dalla Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl; nella comunicazione n.7427 del 08.03.2017 è stato evidenziato alla Ditta proponente che l'Amministrazione Provinciale (Autorità Competente) intende pertanto adottare giudizio di compatibilità ambientale e provvedimento finale con esito negativo relativamente alle istanze di VIA presentata in data 17.10.2016 e di AIA presentata in pari data, in quanto, in sintesi, sono stati rilevati ed evidenziati problemi ostativi alla realizzazione delle opere nell'area e nel contesto individuato in relazione al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), comunque non superabili neanche a fronte di eventuali integrazioni al progetto; a tali criticità si sommano una progettazione e uno Studio di Impatto Ambientale carenti e non soddisfacenti per molti aspetti.

- A riscontro di specifica richiesta dalla Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl del 07.03.2017 (**Allegato D** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento di VIA con successiva nota n.7818 del 10.03.2017 (**Allegato C** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) ha precisato che con nota n.7427 del 08.03.2017 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i.

- Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge n.241/1990, la Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl con nota datata 17.03.2017, pervenuta tramite pec alla Provincia in data 17.03.2017 e assunta al protocollo in data 20.03.2017 prot. n.8764 (**Allegato D** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), ha avanzato osservazioni ai motivi che ostano all'accoglienza dell'istanza, a riscontro della nota Provincia di Vercelli nota n.7427 del 08.03.2017.

- Come risulta dalla Relazione del Responsabile del Procedimento di VIA datata 20.04.2017, (**Allegato A**), valutate le osservazioni presentate dalla Ditta proponente OIKOS - ECOLOGIA srl con documento datato 17.03.2017 riguardo i motivi che ostano all'accoglienza dell'istanza, si può ritenere che le stesse non abbiano fornito alcun elemento innovativo e risolutivo delle criticità evidenziate con la comunicazione della Provincia di Vercelli con nota n.7427 del 08.03.2017 ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i., anzi ne hanno confermato totalmente l'evidenza,

avvalorata oltremodo dalla Ditta stessa quando ritiene di aver dovuto avere la possibilità di integrare la documentazione già presentata.

- L'Organo Tecnico Provinciale, istituito dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/98, ha condotto l'attività istruttoria avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.
- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 20.04.2017 (**Allegato sub A**), contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento con esito negativo, in conformità con le prevalenti risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 09.02.2017 (**Allegato sub B**).

Preso atto che il Presidente della Provincia con Decreto n.21 del 25.11.2016, visto l'art.22 comma 2 dello Statuto Provinciale e visto l'art.107 comma 3 lettera i) del TUEL, ha conferito delega al Dirigente dell'Area Territorio, in ordine all'espressione del parere di compatibilità ambientale per le fasi di Verifica di VIA, di Specificazione dei contenuti del S.I.A. e di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui alla L.R. n.40/98 e s.m.i.

Tenuto conto:

- Delle osservazioni e contributi presentati da parte del pubblico, conservate agli atti del procedimento e richiamati nella Relazione del Responsabile del Procedimento di VIA (**Allegato A**).
- Dei pareri, osservazioni e contributi tecnici (**Allegato B e E** quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) avanzati da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nell'ambito dell'istruttoria esperita di Conferenza dei Servizi, oggetto di dibattito con la Ditta Proponente in sede di Conferenza dei Servizi (**Allegato B**) e sintetizzati nella Relazione del Responsabile del Procedimento di VIA (**Allegato A**).
- Degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 09.02.2017 (**Allegato B**), dai quali emergono principalmente e prevalentemente problemi ostativi alla realizzazione del progetto nell'area e nel contesto individuato, non superabili neanche a fronte di integrazioni e modifiche al progetto, in relazione al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); a tali criticità si sommano una progettazione e uno Studio di Impatto Ambientale carenti e non soddisfacenti per molti aspetti; i problemi ostativi evidenziati in sede di Conferenza dei Servizi del 09.02.2017 hanno indotto a non riconoscere i presupposti di compatibilità ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativamente alla proposta progettuale avanzata dalla Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl con sede in Torino Corso Enrico Tazzoli 235/3.

Considerate e valutate le osservazioni presentate ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. dalla Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl con documento datato 17.03.2017, pervenuta tramite pec alla Provincia in data 17.03.2017 e assunta al protocollo in data 20.03.2017 prot. n.8764 (**Allegato D**), a riscontro della nota della Provincia di Vercelli n.7427 del 08.03.2017 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (**Allegato C**); le osservazioni della Ditta proponente OIKOS - ECOLOGIA srl non hanno fornito alcun elemento innovativo e risolutivo delle criticità evidenziate nell'istruttoria di Conferenza dei Servizi e dettagliate nella comunicazione della Provincia di Vercelli con nota n.7427 del 08.03.2017 ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i., come emerge dalle considerazioni dettagliate nella Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento datata 20.04.2017 (**Allegato A**).

Ritenuto, pertanto che, per tutte le valutazioni, considerazioni e motivazioni svolte in sede di istruttoria di Conferenza dei Servizi (**Allegato B**) sopra richiamate e dettagliate nella Relazione del Responsabile del Procedimento di VIA datata 20.04.2017 (**Allegato A**), non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale sul progetto presentato e per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per il Progetto di *"Impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi monodedicato a materiale da costruzione contenente amianto, localizzato in Alice Castello (VC)"*, come presentato con istanze di VIA e di AIA del 17.10.2016 dalla Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl

con sede in Torino Corso Enrico Tazzoli 235/3, per tutte le motivazioni emerse nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettagliatamente elencate nella nota n.7427 del 08.03.2017 inviata alla Ditta Proponente quale preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i.

Considerato che dell'adozione del presente atto è stata fornita informazione preventiva al Presidente della Provincia.

Visti: il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi; la L.R. n.40 del 14.12.1998 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", e s.m.i.; il D.Lgs. n.152/2006, e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*"; la Legge n.241/1990 e s.m.i. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"; l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", e s.m.i.

DETERMINA

1) Di rendere giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n.40/98, relativamente al Progetto di "*Impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi monodedicato a materiale da costruzione contenente amianto, localizzato in Alice Castello (VC)*", come presentato con istanze di VIA e di AIA del 17.10.2016 dalla Ditta OIKOS - ECOLOGIA srl con sede in Torino Corso Enrico Tazzoli 235/3, e di negare il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, per tutte le motivazioni e considerazioni nelle premesse richiamate e riportate, e analiticamente e motivatamente indicate nella nota n.7427 del 08.03.2017 (**Allegato C**) di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 09.02.2017 (**Allegato sub B**).

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia. Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia del presente Provvedimento, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n.40/98, sarà inviata alla Ditta Proponente il progetto e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

Copia del presente Provvedimento, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n.40/98, sarà inviata alla Ditta Proponente il progetto e a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento. (Omissis).

Allegato A: omissis; Allegato B: omissis; Allegato C: omissis; Allegato D: omissis; Allegato E: omissis.

Firmato, la Dirigente dell'Area Territorio, Arch. Caterina Silva.